REGOLAMENTO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA CON MODALITA' TELEMATICHE DELLE ASSEMBLEE PLENARIE, DELLE RIUNIONI NON DIBATTIMENTALI DELLE SEZIONI E DELLE AUDIZIONI DEGLI INCOLPATI

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina presso la Corte d'Appello di Milano,

- visto il Regolamento n. 2 in data 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense che all'art. 2 comma 6 rimette ad un regolamento interno del C.D.D. la possibilità di consentire riunioni delle sezioni anche a mezzo di tele o videoconferenza;
- visto l'art. 10, comma 3 del predetto regolamento che richiama, tra gli altri, il precetto costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa;
- visto l'art. 10, comma 4 del succitato regolamento che dispone che per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili;
- considerato che l'attività di questo CDD copre un vasto ambito territoriale costituito da ben nove circondari, da alcuni dei quali non sempre è agevole raggiungere la sede del Consiglio;
- ritenuta pertanto l'opportunità di favorire lo svolgimento in videoconferenza, con modalità telematiche, delle assemblee plenarie, delle riunioni non dibattimentali delle sezioni, e delle audizioni degli incolpati, ove possibile, per garantire sempre il diritto di difesa dell'incolpato;
- ritenuta altresì l'opportunità di favorire, tramite lo svolgimento delle suddette attività in videoconferenza, la riduzione dei costi dei rimborsi delle spese di trasferta, previste dall'art. 3, comma 6, del citato Regolamento CNF n. 2/2014;

delibera di adottare, come in effetti

ADOTTA

il seguente regolamento

art. 1. Svolgimento in videoconferenza con modalità telematiche dell'assemblea plenaria.

È consentito lo svolgimento dell'assemblea plenaria in videoconferenza con modalità telematiche, purché le modalità siano indicate nella convocazione che andrà inviata all'indirizzo pec indicato da ciascuno dei componenti, che può anche essere diverso da quello istituzionale.

La funzione di Segretario dell'assemblea è svolta dal Segretario del CDD o, in sua sostituzione, da altro Consigliere, designato all'inizio dell'assemblea.

Il verbale, approvato nella seduta successiva dell'assemblea Plenaria, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La partecipazione a distanza, tramite videoconferenza, per la sola assemblea plenaria può riguardare anche una parte soltanto dei Consiglieri; in tal caso nel verbale viene specificato il nominativo dei consiglieri che partecipano a distanza.

art. 2. Svolgimento in videoconferenza delle riunioni non dibattimentali delle sezioni.

È consentito, lo svolgimento in videoconferenza con modalità telematiche delle sole riunioni non dibattimentali delle Sezioni, previste dagli artt. 16, comma 2, 17 e 18, comma 2, del Regolamento CNF n. 2 del 21 febbraio 2014, mediante l'utilizzo del sistema messo a disposizione della segreteria del CDD.

Il verbale della riunione viene firmato digitalmente dal Segretario della Sezione e dal Presidente, o dai Consiglieri che ne abbiano svolto le funzioni.

art. 3. Svolgimento in videoconferenza con modalità telematiche delle audizioni degli avvocati segnalati che ne facciano richiesta nella fase istruttoria preliminare.

È consentito, con il preventivo consenso degli interessati, lo svolgimento in videoconferenza con modalità telematiche delle attività del Consigliere Istruttore previste dagli artt. 15 e 17, comma 2, n. 2, lett. c), del Regolamento CNF n. 2 del 21 febbraio 2014 con l'osservanza delle seguenti modalità:

- a) qualora l'incolpato abbia nominato un difensore è necessario che l'invito a partecipare alla videoconferenza venga comunicato anche al difensore;
- b) la data e l'ora della videoconferenza verrà concordata dal Consigliere Istruttore, o dal Presidente della Sezione, direttamente con il difensore e, solo in assenza di nomina del difensore, direttamente con il destinatario dell'esposto con le modalità di cui all'art. 5 lett. b) del presente regolamento, su accordo delle parti, senza formalità e per le vie brevi;
- c) il difensore e il destinatario dell'esposto attestano la propria identità;
- d) il verbale di audizione verrà redatto dal Consigliere Istruttore che, previa rilettura, lo trasmetterà al segnalato perché lo sottoscriva digitalmente, e successivamente al legale di questo ove nominato, che a sua volta apporrà la propria firma digitale e lo restituirà al Consigliere Istruttore che per ultimo firmerà digitalmente;
- e) le trasmissioni previste dal presente articolo si effettuano tramite posta elettronica certificata del Consigliere Istruttore a quella del destinatario dell'esposto e del difensore;
- f) il Consigliere Istruttore caricherà il verbale con le sottoscrizioni sul portale Sferabit, nel fascicolo del procedimento.

art. 4. Svolgimento in videoconferenza con modalità telematiche delle audizioni degli avvocati incolpati che ne facciano richiesta nella fase dibattimentale.

È consentito, con il preventivo consenso degli interessati, lo svolgimento in videoconferenza con modalità telematiche delle attività della Sezione nella fase dibattimentale previste dagli artt. 22 comma 2 e 3, con esclusione dell'esame dei testimoni, e 24 del Regolamento CNF n. 2 del 21 febbraio 2014 con l'osservanza delle seguenti modalità:

- a) la Sezione designata per la fase dibattimentale costituita in Collegio svolge sempre la propria attività, anche quella dell'audizione in videoconferenza, in presenza, presso la sede del Consiglio Distrettuale di Disciplina;
- b) qualora l'incolpato abbia nominato un difensore è necessario che l'invito a partecipare alla videoconferenza venga comunicato anche al difensore, e si osservano le modalità di cui all'art. 5 lett. b) del presente regolamento;
- c) il difensore e l'incolpato attestano la propria identità;
- d) il verbale di audizione verrà redatto dal Consigliere Segretario della Sezione dibattimentale che, previa rilettura, lo trasmetterà all'incolpato perché lo sottoscriva digitalmente, e successivamente al difensore, ove nominato, che a sua volta apporrà la propria firma digitale e lo restituirà al Consigliere Segretario della Sezione dibattimentale che per ultimo firmerà digitalmente;
- e) l'incolpato e/o il suo eventuale difensore prestano il consenso, anche tacito, all'assunzione dei testimoni, previa loro identificazione, presso la sede del Consiglio Distrettuale di Disciplina davanti al Collegio;
- f) il Segretario della Sezione quando l'incolpato è in collegamento da remoto, al termine dell'udienza dibattimentale o, in ogni caso, prima che il Collegio si ritiri in Camera di Consiglio per la decisione, anche di carattere interlocutorio, darà atto a verbale di aver letto quanto verbalizzato e di aver ricevuto da parte dell'incolpato e del suo difensore l'assenso della corrispondenza di quanto verbalizzato rispetto a quanto accaduto in udienza;
- g) le trasmissioni dei verbali previsti dal presente articolo si effettuano tramite posta elettronica certificata del Consigliere Istruttore consiglio.cdd@cert.ordineavvocatimilano.it a quella dell'incolpato e del difensore;
- h) il Consigliere Segretario della Sezione dibattimentale caricherà il verbale con le sottoscrizioni sul portale Sferabit, nel fascicolo del procedimento.

art. 5. Disposizioni comuni

In tutti i casi in cui si procede in videoconferenza con modalità telematiche secondo quanto previsto negli articoli che precedono, vanno osservate le seguenti disposizioni:

 a) per lo svolgimento delle videoconferenze dovrà essere utilizzata la piattaforma messa a disposizione dalla segreteria del CDD;

- b) la convocazione dell'incolpato e del suo difensore viene fatta tramite posta elettronica certificata del sistema gestionale della Segreteria CDD nella quale viene indicata data e ora in cui avverrà il collegamento e la piattaforma utilizzata, il link per la connessione e l'avviso che il mancato collegamento sarà considerato rinuncia implicita all'audizione;
- c) nel verbale deve darsi atto della piattaforma utilizzata, della verifica della identità dei partecipanti e della loro effettiva partecipazione alla convocazione, del consenso espresso dell'incolpato e del suo eventuale difensore alla modalità di partecipazione a distanza;
- d) le comunicazioni di posta elettronica nell'ambito dello svolgimento delle audizioni degli incolpati in videoconferenza devono essere effettuate secondo le modalità indicate all'art. 3 lett. e) e all'art. 4 lett. g), in relazione alla fase disciplinare.

art. 6. Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato nell'Assemblea plenaria del giorno 27 febbraio 2025 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito del Consiglio Distrettuale di Disciplina Corte Appello Milano.

Il Segretario del CDD Milano

Avy Stefania Farnetani Alexano Farnetael Il Presidente CDD Milano

avv. Aldo Bissi